



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

CACCIA E PESCA

Determinazione N. 742 / 2016

Responsabile del procedimento: ACCORSI MASSIMO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA COOPERATIVA SAN MARCO PESCATORI DI BURANO ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE CON REONI A NASSE DA SEPIE IN LAGUNA DI VENEZIA.

Il dirigente

Visti:

- i. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ii. l'art. 1 della L. 56/2014, il quale:
 - a. al comma 16 stabilisce, tra l'altro, che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - b. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - c. al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- iii. l'art. 19, comma 1, lett. f, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di caccia e pesca nelle acque interne;
- iv. la legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque interne e marittime interne della regione Veneto", in particolare:
 - a. l'art. 3, comma 4, che attribuisce alle province l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di pesca ed acquacoltura;
 - b. l'art. 4, che attribuisce alle province l'adozione di un regolamento che disciplini l'esercizio della pesca;
- v. la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);
- vi. la D.G.R. n. 949 del 28/07/2015, contenente disposizioni di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. 19/1998 e in particolare stabilisce che i regolamenti

provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 9/2015 continuano ad applicarsi fino all'approvazione dei nuovi regolamenti di cui al sopra citato art. 4 della L.R. n. 19/1998;

- vii. l'art. 15 del regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della provincia di Venezia, in particolare il comma 3 e successivi i quali fissano le modalità, i tempi e i limiti delle autorizzazioni che la Città metropolitana rilascia per l'uso degli attrezzi denominati "reoni da seppie" e "nasse da seppie";

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. gli artt. 24 e 25 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesse:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con atto organizzativo n. 14/2015 del 23/09/2015, il Segretario Generale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana di Venezia ed ha indicato:
 - a) il Servizio Caccia e Pesca come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b) il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;
- iv. con disposizione di servizio n. 1/2015 del 30 novembre 2015 il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca ha conferito la responsabilità del presente procedimento al dott. Massimo Accorsi;

premesse:

- i. con ordinanza n. 93/2007 del 20/12/2007 del Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia, in particolare l'art. 7, è stato vietato di infiggere paline di sostegno delle reti da pesca lungo i cigli spondali dei canali navigabili lagunari;
- ii. con determinazione n. 127/2012 del 23/01/2012 del Dirigente del Servizio Caccia e Pesca sono stati precisati i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la pesca professionale con tresse, reoni da seppie e nasse da seppie nelle acque metropolitane della zona salmastra;
- iii. con determinazione n. 16/2014 del 07/01/2014 del dirigente del Servizio Caccia e Pesca sono state modificate le zone nelle quali può essere autorizzato l'utilizzo dei reoni da seppie e delle nasse da seppie;
- iv. con note prot n. 5308 del 26/03/2015 e n. 9923 del 09/03/2016, acquisite al protocollo dell'Ente rispettivamente con n. 29211 del 07/04/2015 e n. 20791 del 09/03/2016, il Provveditorato alle OO.PP. del Triveneto ha dato l'assenso al posizionamento delle nasse da seppie in ulteriori canali lagunari rispetto a quelli già previsti dalla sopra citata determinazione n. 127/2012;

premesse inoltre:

- i. la Cooperativa San Marco Pescatori di Burano, con domanda acquisita al prot. n. 107040/2015, aveva chiesto l'autorizzazione all'esercizio della pesca professionale con reoni e nasse da seppie in laguna di Venezia;
- ii. con determinazione n. 100/2016 del 18/01/2016 è stata rilasciata alla cooperativa sopra citata l'autorizzazione richiesta, con esclusione, dalla cartografia delle zone autorizzate per la pesca

con le nasse, della postazione identificata nella domanda con il n. 19, posizionata in un ramo laterale del Canale Gaggian, almeno in via transitoria e fino all'eventuale ottenimento del prescritto nulla osta da parte del competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia;

- iii. con la già citata nota prot. n. 9923 del 09/03/2016 del Provveditorato alla OO.PP. del Triveneto (protocollo dell'Ente n. 20791/2016) è stato assentito il posizionamento delle nasse nella zona provvisoriamente esclusa dall'autorizzazione n. 100/2016;

vista l'istanza presentata il 12/02/2016, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 11663/2016, con la quale la Cooperativa San Marco Pescatori di Burano, codice fiscale 80006970273, con sede in Venezia (Ve), fraz. Burano Via Terranova 215, chiede l'autorizzazione per l'esercizio della pesca con reoni e nasse da seppie nelle acque della laguna di Venezia, integrativa rispetto alla domanda prot. n. 107040/2015;

dato atto che il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 2016 del 01/03/2016, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento;

dato atto che le postazioni di reoni da seppie oggetto della presente autorizzazione non determinano il superamento del numero massimo di 40, di cui all'art. 15, comma 6 del regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della provincia di Venezia;

verificato che:

- i. le aree oggetto della richiesta per la collocazione dei reoni e delle nasse da seppie risultano compatibili con la disciplina di cui alla sopra citata determinazione n. 127/2012;
- ii. i pescatori che eserciteranno l'attività sono titolari di regolare licenza di pesca professionale di tipo "A";

preso atto che il responsabile del procedimento all'esito dell'istruttoria ha proposto:

- i. l'accoglimento dell'istanza prot. n. 11663/2016;
- ii. l'integrazione d'ufficio dell'autorizzazione già rilasciata con determinazione n. 100/2016 del 18/01/2016, con l'inclusione nella cartografia delle aree autorizzate per l'esercizio della pesca con nasse da seppie della postazione posizionata in un ramo laterale del Canale Gaggian;

dato atto che per il presente procedimento sono state rispettate le norme sul conflitto di interessi e sul dovere di astensione;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 27 giorni, al netto delle sospensioni e interruzioni previste dalla L. 241/1990, nel rispetto quindi dei termini, pubblicati sul sito della Città metropolitana di Venezia alla pagina <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/procedimenti-processi.html>;

DETERMINA

1. di autorizzare la Cooperativa San Marco Pescatori di Burano, codice fiscale 80006970273, con sede in Venezia (Ve), fraz. Burano Via Terranova 215, a esercitare la pesca nella laguna di Venezia con
 - a. "reoni da seppie" dalla data della presente autorizzazione fino al 30 giugno 2016
 - b. "nasse da seppie" dal 1° aprile 2014 al 30 giugno 2016;

2. di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce quella precedentemente rilasciata con determinazione n. 100/2016 del 18/01/2016, che cessa pertanto di avere efficacia dalla data del presente provvedimento;
3. le attività di cui al precedente punto 1 possono essere esercitate per la cooperativa esclusivamente dai pescatori sotto elencati:

per i reoni da seppie

I. Vio Giuseppe 17/06/1944	II. Vio Pietro 28/04/1978
III. Vio Matteo 19/01/1975	IV. Ortica Andrea 21/08/1982
V. Vio Andrea 10/07/1956	-----

per le nasse da seppie

I. Costantini Daniele 12/10/1980	II. Costantini Giuseppe 19/02/1990
III. Enzo Davide 23/02/1963	IV. Michieli Massimo 06/01/1970
V. Molin Giorgio 25/10/1958	VI. Rossi Andrea 21/06/1967
VII. Rossi Maurizio 08/02/1963	VIII. Rosso Angelo 16/02/1959
IX. Rosso Omar 14/09/1979	X. Tagliapietra Massimo 23/08/1964
XI. Tagliapietra Sebastiano 22/07/1970	XII. Vio Giuseppe 17/06/1944
XIII. Vio Matteo 19/01/1975	XIV. Vio Pietro 28/04/1978
XV. Trevisan Michele 25/07/1975	XVI. Tagliapietra Andrea 30/11/1963
XVII. Ortica Andrea 21/08/1982	-----

4. gli attrezzi da pesca dovranno essere posizionati esclusivamente nelle zone indicate nella cartografia allegata come parte integrante alla presente autorizzazione. E' comunque escluso l'esercizio della pesca con i reoni da seppie e con le nasse da seppie in tutte le zone dichiarate vietate da altre autorità pubbliche nell'ambito delle rispettive competenze (sanità, sicurezza della navigazione, ecc.);
5. i pescatori in elenco sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a. ogni pescatore, nell'esercizio dell'attività autorizzata, deve portare con sé copia della presente autorizzazione ed esibirla su richiesta delle forze di polizia o di altri operatori incaricati del controllo sulle attività di pesca;
 - b. è fatto obbligo di osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di pesca, in particolare quelle di cui all'art. 15 del Regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della provincia di Venezia e alla determinazione dirigenziale n. 127/2012 del 23/01/2012, nonché quelle discendenti da concessioni rilasciate a terzi;
 - c. è fatto obbligo di applicare ai reoni e alle nasse da seppie idonei supporti rimovibili (es. spezzoni di corda doppia treccia in nylon con diametro di almeno 10 mm) per favorire la deposizione delle uova di seppia. Tali supporti dovranno essere periodicamente rimossi e posizionati presso strutture rigide, in prossimità delle bocche di porto e comunque in zone a elevato idrodinamismo;
 - d. i reoni e le nasse devono essere posizionati al margine del canale e comunque in modo da non costituire intralcio alla navigazione;
 - e. è vietato infiggere paline di sostegno degli attrezzi lungo i cigli spondali dei canali lagunari;
 - f. ogni postazione di reoni deve essere costituita da un numero massimo di quattro attrezzi, collocati reciprocamente, in linea o in parallelo, in modo da assicurare l'unitarietà degli spazi occupati;
 - g. la posizione dei reoni deve essere segnalata nei seguenti modi:

- i. di giorno – le estremità dei bracci e la parte terminale del sacco di raccolta a mezzo di un galleggiante di colore giallo provvisto di asta non inferiore a 150 cm, sulla quale deve essere posta una bandiera di colore giallo delle dimensioni di almeno 30 x 20 cm riportante la lettera P e il numero di codice dei contrassegni assegnati dalla Città metropolitana all'impresa titolare dell'autorizzazione o, in alternativa, il numero di registro della presente autorizzazione;
 - ii. di notte – le estremità dei bracci e la parte terminale dei sacchi di raccolta a mezzo di fanale luminoso giallo visibile a non meno di 1000 metri di distanza;
 - h. ciascun pescatore autorizzato alla pesca con le nasse può impiegare un massimo di due cordate, ciascuna composta da un massimo di trenta nasse, all'interno dell'area assegnata;
 - i. la posizione delle cordate di nasse deve essere segnalata alle estremità mediante un galleggiante di colore giallo provvisto di asta non inferiore a 150 cm, sulla quale deve essere posta una bandiera di colore giallo delle dimensioni di almeno 30x20 cm riportante la lettera "P" e il numero di codice dei contrassegni assegnati dalla Città metropolitana all'impresa titolare dell'autorizzazione o, in alternativa, il numero di registro della presente autorizzazione;
 - j. le operazioni di pulizia degli attrezzi da pesca devono essere effettuate esclusivamente in laguna con divieto assoluto di rimozione delle uova eventualmente presenti sugli stessi mediante sistemi distruttivi quali idropulitrici, pompe a pressione, spazzole di ferro o simili
 - k. devono essere ottenute le eventuali autorizzazioni di competenza delle altre autorità;
 - l. al termine del periodo di pesca autorizzato, le reti dei reoni devono essere rimosse e riportate a terra, le nasse da seppie invece devono restare sul fondo fino al 20 luglio con le reti tagliate da un lato o comunque con le aperture (enche) chiuse in modo da non permettere l'entrata delle seppie e successivamente dovranno essere rimosse;
6. la presente autorizzazione può essere sospesa previa diffida e successivamente revocata per gravi o ripetute violazioni della normativa o delle prescrizioni in essa contenute.

Il presente provvedimento può essere impugnato:

- con ricorso in opposizione alla Città metropolitana di Venezia, in bollo, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 19/1998, entro il termine di giorni 30 dalla data della sua comunicazione;
- con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
PAOLO GABBI
atto firmato digitalmente